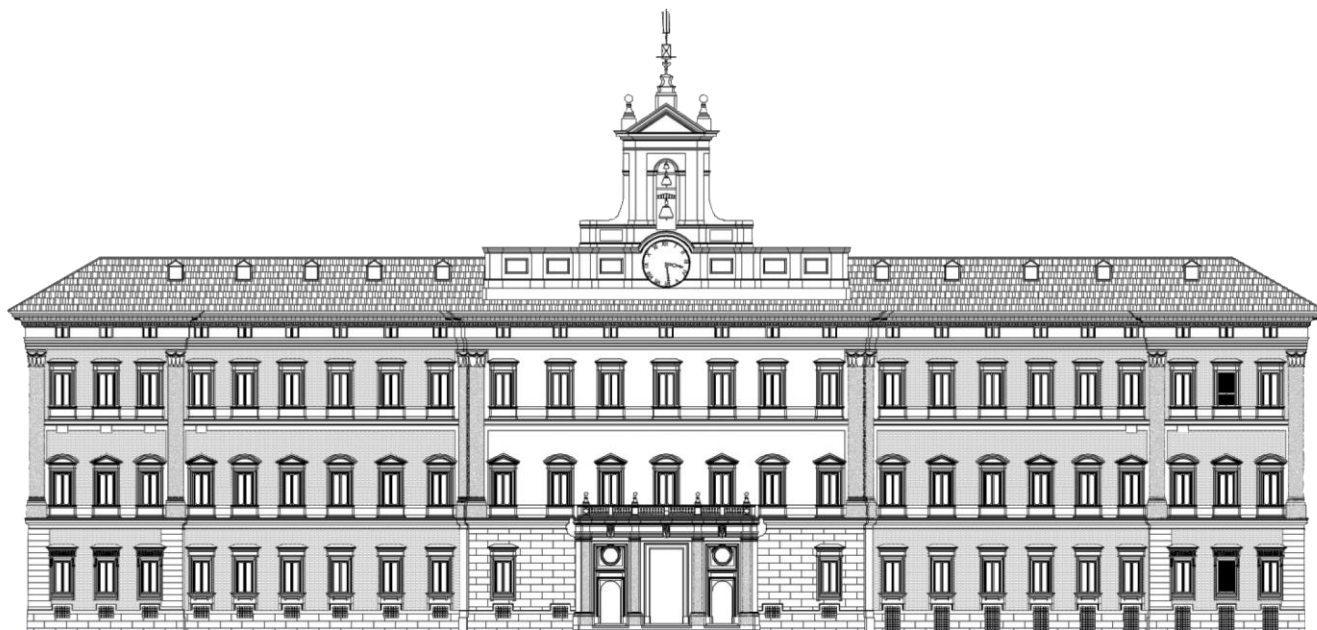




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



La nuova classificazione dei comuni montani

Art.2, co.1, legge n.131/2025

n. 178

6 marzo 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

La nuova classificazione dei
comuni montani

Art.2, co.1, legge n.131/2025

n. 178

6 marzo 2026



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 ✉ ✕ [@CD_bilancio](mailto:st_bilancio@camera.it)

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: BI0250.docx

INDICE

1. La nuova classificazione dei comuni montani.....	5
▪ 1.1 La classificazione vigente e l'attuale elenco dei comuni montani	6
▪ 1.2 I nuovi criteri di classificazione dei comuni montani	6
▪ 1.3 Il numero dei comuni montani: le variazioni	13
2. Le agevolazioni previste dalla legge n. 131 del 2025 sulla promozione delle zone montane	18
▪ 2.1 I benefici di ordine generale per i comuni dichiarati montani (art. 2, co. 1)	19
▪ 2.2 I benefici per i Comuni montani designati destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V (art. 2, co. 2)	21
▪ 2.3 Effetti per i Comuni che non risulteranno più presenti nell'elenco dei comuni montani	24
3. Il riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l'annualità 2025	26

Infografiche

I COMUNI MONTANI SECONDO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

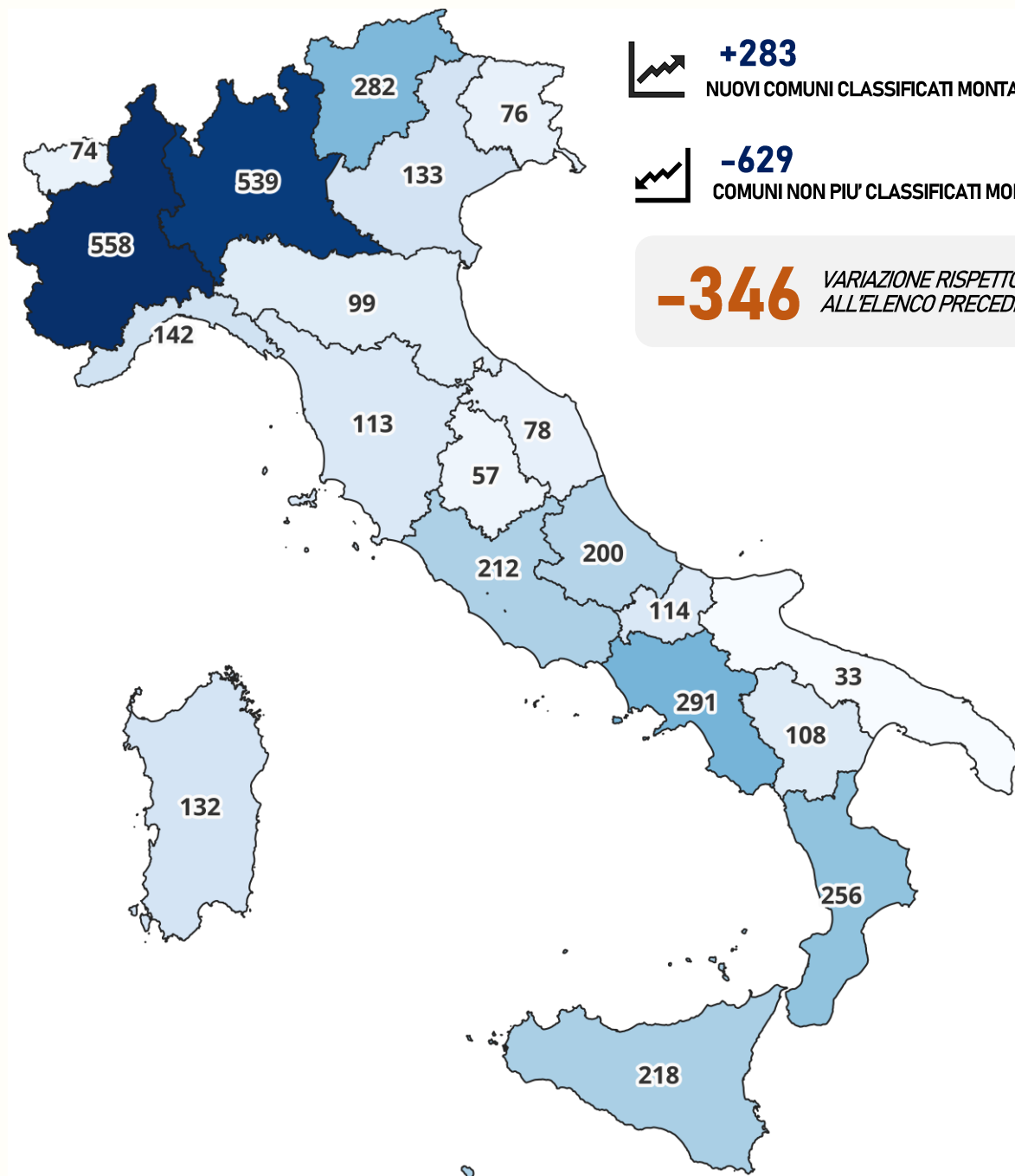
Suddivisione a livello regionale

3.715

**NUOVO NUMERO
COMUNI MONTANI**

COMUNI MONTANI
(ELENCO PRECEDENTE)

4.061



+283

NUOVI COMUNI CLASSIFICATI MONTANI



-629

COMUNI NON PIU' CLASSIFICATI MONTANI

-346

VARIAZIONE RISPETTO
ALL'ELENCO PRECEDENTE

*NOTA: Dati elaborati sulla base del numero di comuni montani per Regione previsti dalla nuova classificazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e relativa proposta di DPCM allegata ([G.U. S.O. N. 40 del 20 febbraio 2026](#))

VARIAZIONE DEI COMUNI MONTANI A LIVELLO PROVINCIALE

NUOVO NUMERO COMUNI MONTANI

4.061



*NOTA: Dati elaborati sulla base del numero di comuni montani per Regione previsti dalla nuova classificazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e relativa proposta di DPCM allegata ([G.U. S.O. N. 40 del 20 febbraio 2026](#))

1. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI

La **legge 12 settembre 2025, n. 131** reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, intervenendo sulla normativa contenuta in più disposizioni legislative.

In particolare, l'**articolo 2, comma 1**, della legge 131 del 2025 rinvia all'adozione di un DPCM per la definizione dei criteri per la **classificazione dei comuni montani** (che costituiscono le zone montane) al fine di individuare i comuni che, in base ai **parametri altimetrico** e della **pendenza**, rientreranno nell'ambito di applicazione. Contestualmente, il **medesimo DPCM dovrà recare l'elenco dei comuni montani**.

Si tratta di un **primo elenco** di carattere generale che permette ad un comune classificato come "comune montano" di poter beneficiare delle misure previste da alcune disposizioni della legge n. 131 e, più in generale, delle misure di alcune normative di settore o di disposizioni regionali.

Si ricorda che l'**articolo 2, comma 2**, della legge 131 del 2025 **rinvia ad un altro DPCM** per la definizione dei **criteri** per l'individuazione – nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al precedente comma 1 – dei **comuni destinatari** delle **misure di sostegno** previste dai **capi III** (articoli 6-11), **IV** (articoli 12-22) e **V** (articoli 23-30) della legge n. 131, sulla base dell'adeguata ponderazione dei **parametri geomorfologici** di cui al comma 1 (altitudine e pendenza) e di **parametri socioeconomici**, che dovranno tener conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Contestualmente saranno definiti con **uno o più DPCM** gli **elenchi** dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.

I comuni montani

Il carattere di montanità di un comune è stato definito negli artt. 1-14 della **legge 25 luglio 1952, n. 991** recante "Provvedimenti in favore dei territori montani".

Venivano definiti "montani" i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per "comuni parzialmente montani" venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.

La Commissione censuaria centrale, istituita presso l'allora Ministero delle Finanze, fu dunque incaricata di stilare e aggiornare l'elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.

L'articolo 1 della legge n. 991/1952 è stato abrogato dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che ha riservato alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge regionale, le Comunità montane, quali enti locali formati dall'unione di comuni montani e parzialmente montani.

L'abrogazione ha di fatto impedito la possibilità che la classificazione ISTAT fosse rivista e/o aggiornata nel tempo. L'ISTAT ha acquisito tradizionalmente tale classificazione dall'Unione dei comuni e delle comunità montane (UNCCEM) solo ai fini di divulgazione statistica.

Pertanto, negli **ultimi anni**, ai fini dell'assegnazione di risorse destinate ai territori montani, il Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto riferimento ai soli **comuni interamente montani** (3.053 comuni, al netto di quelli delle Province di Trento e di Bolzano).

1.1 La classificazione vigente e l'attuale elenco dei comuni montani

Nelle more della definizione del nuovo elenco dei comuni montani, secondo la classificazione indicata dall'UNCCEM ai sensi della legge n. 991 del 1952, i **comuni montani** sono attualmente **4.061**, di cui 3.418 interamente montani e 643 parzialmente montani (*si veda la tabella 1*).

[L'elenco](#) dei **comuni interamente montani**, come da ultima versione aggiornata ad aprile 2021, è riportato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

1.2 I nuovi criteri di classificazione dei comuni montani

La proposta di dicembre 2025

In attuazione di quanto previsto dall'**articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025** nella **seduta del 18 dicembre 2025** il Ministro Calderoli ha presentato alla Conferenza Unificata (*si veda il [verbale](#)*) una prima proposta dei criteri per l'individuazione dei comuni montani.

Un primo criterio stabiliva che un comune, per essere montano, dovesse avere il 25% di superficie sopra i 600 metri e il 30% di superficie con almeno un 20% di pendenza.

In *alternativa*, un secondo criterio stabiliva che si potesse ritenere comune montano quel territorio con altimetria media superiore ai 500 metri.

Infine, un terzo criterio prevedeva un'altimetria media più bassa ma che consenta di considerare montani anche quei comuni che risultano 'interclusi',

ovvero interamente circondato da comuni che rispettano uno dei primi due criteri.¹

Secondo **la proposta di dicembre 2025**, i **comuni** classificati **montani** sarebbero stati **2.844** (1.218 comuni in meno rispetto a quelli previsti nella classificazione vigente).

La proposta di febbraio 2026

In considerazione delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali, nella **seduta della Conferenza Unificata del 5 febbraio 2026** il Ministro Calderoli ha presentato una **nuova proposta** (si veda il [Report](#) della seduta) che rivede ulteriormente i criteri di classificazione, soprattutto attraverso un abbassamento dell'altitudine e della pendenza, con conseguente aumento del numero dei comuni da considerare montani, che risulterebbe pari a **3.715** (346 comuni in meno rispetto alla normativa vigente; 871 comuni in più rispetto alla proposta precedente).

Nella seduta del **5 febbraio 2026**, tuttavia, la **Conferenza unificata** ha sancito la **mancata intesa** sulla nuova proposta di classificazione dei comuni montani ([Repertorio atto n. 14/CU del 5 febbraio 2026](#)).

L'atto riporta che ANCI e UPI avevano espresso parere favorevole, mentre Regioni e Province autonome, essendo d'accordo a maggioranza ma non all'unanimità, hanno espresso parere contrario, determinando la mancata intesa.

Tuttavia le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato, all'unanimità, che il Governo potesse comunque adottare lo schema di decreto** in oggetto senza l'applicazione del termine di trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

Nella **riunione del 18 febbraio 2026** il **Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli, con **deliberazione del 18 febbraio 2026** motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **ha autorizzato l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** concernente il **“Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”**, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), **con contestuale definizione dell'elenco dei comuni montani** pubblicato come **allegato** sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026. Il testo del DPCM è stato quindi trasmesso al Consiglio di Stato per il necessario parere.

¹ Fonte: [Comunicato stampa 12 dicembre 2025](#) – Dipartimento affari regionali.

Una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, il D.P.C.M. sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

I criteri definiti nel testo del febbraio 2026

Nello specifico, il nuovo testo dello schema di DPCM considera **montani i comuni** che soddisfano i criteri previsti **da almeno una** delle seguenti lettere (co. 1):

a) almeno il **20%** della superficie **del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine** sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, **e almeno il 25%** della superficie **del territorio comunale con pendenza superiore al 20%**, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) **altitudine media** della superficie del territorio comunale **pari o superiore a 350 metri** sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, **e almeno il 5%** della superficie **del territorio comunale con pendenza superiore al 20%**, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) **altitudine media** della superficie **del territorio comunale pari o superiore a 400 metri** sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

d) **altitudine massima pari o superiore a 1200 metri** sul livello del mare;

e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, **appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri**, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131².

Ai sensi del comma 2 della proposta, sono **altresì classificati come montani**:

a) **i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni** che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline.

b) **i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti**, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato

² Tali specificità sono state riconosciute, rispettivamente dalle Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte, alle province di Belluno (l.r. Veneto n.25/2014), Sondrio (l.r. Lombardia n. 19/2015) e quella di Verbano Cusio Ossola (l.r. Piemonte n. 19/2015).

da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Si riporta di seguito un testo a fronte tra la proposta presentata il 18 dicembre 2025 e il testo di febbraio 2026.

I criteri per la classificazione dei comuni montani

Secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:

<i>Proposta dicembre 2025</i>	<i>Testo febbraio 2026</i>
a) almeno il 25% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, e almeno il 30% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%;	a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline , e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale superiore a 500 metri sul livello del mare.	b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline , e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ;
	c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ;
	d) altitudine massima pari o superiore a 1200 metri sul livello del mare;
	e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del

<i>Proposta dicembre 2025</i>	<i>Testo febbraio 2026</i>
	mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Sono altresì classificati come montani:	2. Sono altresì classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 300 metri sul livello del mare.	a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero , purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline.
	b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

La **tabella 1** riporta il numero complessivo dei comuni montani secondo le nuove proposte di classificazione a raffronto con il numero considerato dalla normativa vigente.

Tabella 1

	Numero di comuni montani	Variazione su vigente
<i>Normativa vigente</i>	4.061 (di cui 3.418 interamente montani e 643 parzialmente montani)	
<i>Proposta dicembre 2025</i>	2.844	-1.217
<i>Testo febbraio 2026</i>	3.715	- 346

La **tabella 2** evidenzia, articolata a **livello regionale**, la variazione del numero dei comuni montani nelle tre situazioni considerate.

Tabella 2

Comuni montani	<i>Elenco attuale</i>	<i>Bozza Dic. 2025</i>	<i>Testo Feb. 2026</i>
Abruzzo	227	178	200
Basilicata	115	90	108
Calabria	283	204	256
Campania	298	176	291
Emilia-Romagna	127	71	99
Friuli-V. G.	105	69	76
Lazio	240	144	212
Liguria	186	106	142
Lombardia	522	436	539
Marche	107	50	78
Molise	123	98	114
PA Bolzano	116	108	116
PA Trento	166	163	166
Piemonte	509	411	558
Puglia	61	14	33
Sardegna	234	74	132
Sicilia	185	145	218
Toscana	149	82	113
Umbria	91	32	57
Valle d'Aosta	74	74	74

Comuni montani	<i>Elenco attuale</i>	<i>Bozza Dic. 2025</i>	<i>Testo Feb. 2026</i>
Veneto	143	119	133
TOTALE	4.061	2.844	3.715

La **tabella 3** riporta **a livello regionale** i dati sulla **variazione** del numero dei comuni come definita nel testo di febbraio 2026 rispetto alla situazione attuale dando conto della distinzione tra comuni interamente montani e comuni parzialmente montani.

Tabella 3

Comuni montani	<i>Elenco attuale</i>			<i>Testo Feb. 2026</i>	<i>Diff. su pregresso</i>
	<i>Totale</i>	<i>Int.</i>	<i>Parz.</i>		
Abruzzo	227	200	27	200	-27
Basilicata	115	106	9	108	-7
Calabria	283	216	67	256	-27
Campania	298	197	101	291	-7
Emilia-Romagna	127	99	28	99	-28
Friuli-V. G.	105	84	21	76	-29
Lazio	240	175	65	212	-28
Liguria	186	166	20	142	-44
Lombardia	522	509	13	539	+17
Marche	107	90	17	78	-29
Molise	123	111	12	114	-9
PA Bolzano	116	116	-	116	-
PA Trento	166	166	-	166	-
Piemonte	509	482	27	558	+49
Puglia	61	26	35	33	-28
Sardegna	234	215	19	132	-102
Sicilia	185	103	82	218	+33
Toscana	149	107	42	113	-36
Umbria	91	69	22	57	-34
Valle d'Aosta	74	74	-	74	-

	<i>Elenco attuale</i>			<i>Testo</i>	<i>Diff. su</i>
Comuni montani	<i>Totale</i>	<i>Int.</i>	<i>Parz.</i>	<i>Feb. 2026</i>	<i>pregresso</i>
Veneto	143	<i>107</i>	<i>36</i>	133	<i>-10</i>
TOTALE	4.061	3.418	643	3.715	-346

1.3 Il numero dei comuni montani: le variazioni

L'attuale numero dei comuni montani è pari a 4.061. Il numero di comuni montani determinato in base ai nuovi criteri di febbraio 2026 ammonterebbe a 3.715, con una **riduzione di 346 comuni**.

La **tabella 4** evidenzia **a livello provinciale tale variazione**, indicando il numero dei comuni montani attualmente considerati e il numero previsto dalla nuova classificazione, mettendo in evidenza per ogni regione e provincia il numero dei comuni che fuoriescono dall'elenco e dei comuni che risultano classificati come montani per la prima volta.

Tabella 4

	<i>Elenco attuale</i>	<i>Nuovo elenco Feb. 2026</i>	<i>Diff.</i>	<i>Comuni non più montani</i>	<i>Nuovi comuni montani</i>
Abruzzo	227	200	-27	-27	-
Chieti	62	48	-14	-14	-
L'Aquila	108	108	-	-	-
Pescara	28	23	-5	-5	-
Teramo	29	21	-8	-8	-
Basilicata	115	108	-7	-8	+1
Matera	17	12	-5	-6	+1
Potenza	98	96	-2	-2	-
Calabria	283	256	-27	-47	+20
Catanzaro	54	54	0	-3	+3
Cosenza	125	109	-16	-22	+6
Crotone	16	9	-7	-7	-
Reggio Calabria	65	53	-12	-14	+2
Vibo Valentia	23	31	+8	-1	+9
Campania	298	291	-7	-62	+55
Avellino	76	111	+35	-	+35
Benevento	42	52	+10	-4	+14
Caserta	34	20	+14	-15	+1
Napoli	13	11	-2	-5	+3
Salerno	133	97	-36	-38	+2
Emilia-Romagna	127	99	-28	-28	-
Bologna	27	15	-12	-12	-
Forlì Cesena	17	11	-6	-6	-
Modena	18	17	-1	-1	-
Parma	25	20	-5	-5	-
Piacenza	16	16	-	-	-
Ravenna	3	1	-2	-2	-
Reggio Emilia	10	10	-	-	-
Rimini	11	9	-2	-2	-
Friuli-V.G.	105	76	-29	-29	-
Gorizia	13	0	-13	-13	-
Pordenone	26	20	-6	-6	-
Trieste	5	1	-4	-4	-
Udine	61	55	-6	-6	-
Lazio	240	212	-28	-54	+26
Frosinone	75	57	-18	-20	+2
Latina	23	12	-11	-11	-
Rieti	59	59	0	-4	+4
Roma	68	57	-11	-15	+4

	<i>Elenco attuale</i>	<i>Nuovo elenco Feb. 2026</i>	<i>Diff.</i>	<i>Comuni non più montani</i>	<i>Nuovi comuni montani</i>
Viterbo	15	27	+12	-4	+16
Liguria	186	142	-44	-44	-
Genova	54	45	-9	-9	-
Imperia	48	42	-6	-6	-
La Spezia	22	10	-12	-12	-
Savona	62	45	-17	-17	-
Lombardia	522	539	+17	-16	+33
Bergamo	139	134	-5	-6	+1
Brescia	103	98	-5	-5	-
Como	81	100	+19	-	+19
Lecco	48	54	+6	-	+6
Pavia	18	16	-2	-4	+2
Sondrio	77	77	-	-	-
Varese	56	60	+4	-1	+5
Marche	107	78	-29	-29	-
Ancona	10	5	-5	-5	-
Ascoli Piceno	14	12	-2	-2	-
Fermo	6	6	-	-	-
Macerata	38	31	-7	-7	-
Pesaro Urbino	39	24	-15	-15	-
Molise	123	114	9	-10	+1
Campobasso	71	63	-8	-9	+1
Isernia	52	51	-1	-1	-
PA Bolzano	116	116	-	-	-
PA Trento	166	166	-	-	-
Piemonte	509	558	+49	-27	+76
Alessandria	50	35	-15	-15	-
Asti	12	10	-2	-5	+3
Biella	53	47	-6	-6	-
Cuneo	150	175	+25	-1	+26
Novara	3	23	+20	-	+20
Torino	143	167	+24	-	+24
Verbania	72	74	+2	-	+2
Vercelli	26	27	+1	-	+1
Puglia	61	33	-28	-28	-
Bari	13	5	-8	-8	-
Barletta Andria Trani	3	1	-2	-2	-
Foggia	40	26	-14	-14	-
Taranto	5	1	-4	-4	-
Sardegna	234	132	-102	-111	+9

	<i>Elenco attuale</i>	<i>Nuovo elenco Feb. 2026</i>	<i>Diff.</i>	<i>Comuni non più montani</i>	<i>Nuovi comuni montani</i>
Cagliari	40	23	-17	-21	+4
Gallura-Nord Est Sardegna	24	9	-15	-15	-
Medio Campidano	7	3	-4	-4	-
Nuoro	50	41	-9	-9	-
Ogliastra	22	13	-9	-9	-
Oristano	47	10	-37	-37	-
Sassari	31	30	-1	-6	+5
Sulcis Iglesiente	13	3	-10	-10	-
Sicilia	185	218	+33	-24	+57
Agrigento	7	15	+8	-	+8
Catania	22	30	+8	-1	+9
Caltanissetta	2	15	+13	-	+13
Enna	15	18	+3	-	+3
Messina	70	67	-3	-10	+7
Palermo	50	62	+12	-4	+16
Ragusa	4	4	0	-	-
Siracusa	7	6	-1	-1	-
Trapani	8	1	-7	-8	+1
Toscana	149	113	-36	-39	+3
Arezzo	26	24	-2	-2	-
Firenze	20	16	-4	-4	-
Grosseto	18	9	-9	-9	-
Livorno	9	0	-9	-9	-
Lucca	26	23	-3	-3	-
Massa Carrara	17	14	-3	-3	-
Pisa	7	1	-6	-6	-
Prato	4	3	-1	-1	-
Pistoia	7	7	0	-	-
Siena	15	16	+1	-2	+3
Umbria	91	57	-34	-34	-
Perugia	58	39	-19	-19	-
Terni	33	18	-15	-15	-
Valle d'Aosta	74	74	-	-	-
Veneto	143	133	-10	-12	+2
Belluno	60	60	-	-	-
Treviso	15	13	-2	-2	-
Verona	27	23	-4	-4	-
Vicenza	41	37	-4	-6	+2
TOTALE	4.061	3.715	-346	-629	+283

Nelle more dell'entrata in vigore del **nuovo elenco dei comuni montani**, si rinvia all'allegato alla deliberazione del 18 febbraio 2026 che autorizza l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ([Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2026](#)).

2. LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 131 DEL 2025 SULLA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE

Come precedentemente sottolineato, la legge n. 131 del 2025, all'articolo 2, comma 1, prevede l'emanazione di un primo **DPCM** che identifica i **comuni montani** (che costituiscono le zone montane) e che beneficiano delle disposizioni di carattere "generale" contenute nella legge stessa.

Ad esso farà seguito **uno o più DPCM** (comma 2) che individuano tra i comuni montani precedentemente indicati quelli che saranno **destinatari** delle **misure di sostegno previste dai capi III** (artt. 6-11), **IV** (artt. 12-22) e **V** (artt. 23-30) **della legge n. 131**.

Le agevolazioni (misure di sostegno) non sono destinate all'ente territoriale (comune), bensì al contribuente (**credito di imposta**) che prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio qualora si tratti di **personale sanitario** (art. 6) **o scolastico** (art. 7) che **si trasferisce** in un comune di cui all'articolo 2, **comma 2**, o in comune ad esso limitrofo (cioè territorialmente contiguo). Per tali categorie sono altresì previsti titoli preferenziali e maggiori valutazioni di punteggio ai fini della carriera, stimolando, pertanto, una forma di incentivazione al trasferimento in tali comuni.

Sono altresì previsti **crediti di imposta** per determinate categorie di **imprenditori agricoli e forestali** che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima (art. 19), per specifiche tipologie di **piccole imprese** e di **microimprese** che dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 intraprendono una nuova attività (art. 25), per le persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (art. 27), nonché uno **sgravio contributivo** in caso di lavoro subordinato effettuato in modalità di **lavoro agile** (art. 26).

La legge n. 131 del 2025 disciplina una serie di **benefici** che sono di seguito sinteticamente descritti.

2.1 I benefici di ordine generale per i comuni dichiarati montani (art. 2, co. 1)

Alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025 sono destinate in via generale a **tutti i comuni definiti montani** (DPCM 18 febbraio 2026) e rivestono carattere di “**immediata applicazione**”. Si tratta delle seguenti norme:

- **Art. 4, co. 3:** ripartizione degli stanziamenti del **FOSMIT** destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ferma restando la piena **autonomia** delle singole **Regioni** nell’assegnazione degli stanziamenti (e quindi nell’**individuazione dei comuni destinatari degli interventi**);
- **Art. 7, co. 1:** le **scuole** dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado **ubicate in un comune di montagna** e quelle con almeno un plesso situato in un comune montano sono definite “**scuole di montagna**” e beneficiano delle disposizioni speciali sul dimensionamento delle classi e sui contingenti organici;
- **Art. 19, co. 7:** i comuni montani e le loro forme associative potranno **affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione** del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all’articolo 14 del D.Lgs. n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole (con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà), nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché a determinate imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;
- **Art. 29: contributo *una tantum*** in favore del **residente** per ogni figlio nato o adottato purché iscritto all’anagrafe di un comune montano con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La legge n. 131 del 2025 prevede altresì ulteriori “**possibili**” benefici per **tutti i territori dei comuni dichiarati montani**. Si tratta delle seguenti norme:

- **Art. 6, co. 5, terzo periodo:** *possibilità* per le regioni e le province autonome di prevedere particolari **forme di incentivazione per i medici** di medicina generale e i **pediatri** di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all’art. 2, comma 1.

- **Art. 9, co. 1:** procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei **tribunali** siti nelle zone montane definite disagiate cioè con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.
- **Art. 10, co. 1:** *possibilità* per le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare **accordi** di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le **attività di formazione** e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.
- **Art. 10, co. 3:** *eventuale* erogazione di **finanziamenti** dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per **alloggi e residenze per studenti universitari**.
- **Art. 10, co. 4:** *possibilità* per le **università** aventi sede nei territori dei comuni montani di attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di **insegnamento alternative**, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.
- **Art. 10, co. 6:** *possibilità* di destinare una quota del FOSMIT all'erogazione di **borse di studio** a favore degli studenti iscritti ai **corsi di studio** accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.
- **Art. 12, co. 1:** i **comuni** montani saranno *destinatari* di apposite **linee guida** per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei **sistemi agrosilvopastorali montani**, per la promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, per l'utilizzo energetico e termico del legno e per l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
- **Art. 13, co. 1:** riconoscimento delle zone montane quali **zone florofaunistiche** a sé stanti, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana.
- **Art. 20, co. 1:** un **tavolo tecnico** dovrà individuare misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di **ricomposizione fondiaria** aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
- **Art. 28:** un **tavolo tecnico** dovrà definire le modalità di **riduzione delle tariffe** per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i **comuni** delle zone montane **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti** soggetti ad un **costante**

decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione non raggiunti interamente dalle reti di gas metano.

2.2 I benefici per i Comuni montani designati destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V (art. 2, co. 2)

L'articolo 2, comma 2, prevede che uno o più DPCM ulteriori individuino tra i comuni montani quelli **destinatari** delle seguenti **misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della legge n. 131** (articoli da 6 a 30):

- **Art. 6, co. 1, primo periodo:** Nella **valutazione dei titoli di carriera** ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli **esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari** presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un **punteggio doppio**.
- **Art. 6, co. 1, terzo periodo:** l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per almeno tre anni costituisce **titolo preferenziale**, a parità di condizioni, per gli **incarichi di direttore sanitario** (*incentivi al trasferimento*).
- **Art. 6, co. 2-3:** previsione di un **credito di imposta** a favore di coloro che **prestano servizio in strutture sanitarie**, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e **prendono in locazione o acquistano un immobile ad uso abitativo per fini di servizio** in un comune di cui all'articolo 2, comma 2 o in un comune limitrofo (D.M. Salute che individua anche i comuni limitrofi).
- **Art. 6, co. 4:** maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.
- **Art. 6, co. 5, primo periodo:** riconoscimento di uno **speciale emolumento**, di natura accessoria e variabile, da attribuire in

ragione dell'effettiva presenza in servizio - dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali - a favore del **personale** dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del **Servizio sanitario nazionale** che ricadono nei comuni montani individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni (*incentivo al trasferimento*).

- **Art. 7, co. 4:** attribuzione di **punteggio aggiuntivo** ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore del **personale scolastico** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado di cui all'art. 2, comma 2, per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani di cui all'art. 2, comma 2 (*incentivo al trasferimento*).
- **Art. 7, co. 5:** previsione di un **credito di imposta** a favore al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e **prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio** in un comune di cui all'articolo 2, comma 2 o in un comune limitrofo (D.M. Istruzione e merito che individua anche i comuni limitrofi).
- **Art. 7, co. 7:** maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.
- **Art. 8, co. 2:** possibilità di finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di **servizi educativi per l'infanzia** e alla costituzione di poli per l'infanzia a valere su una quota non superiore al 20% delle risorse del FOSMIT di competenza statale.
- **Art. 14:** nei **parchi** e nelle **aree protette** situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della strategia per la montagna italiana *possono* essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere **studi e ricerche** di carattere straordinario e **attività tecnico-scientifiche** volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle

interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

- **Art. 19 co. 1:** previsione di un **credito di imposta** a favore degli **imprenditori agricoli e forestali** singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, dei consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e delle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che **effettuano investimenti** volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.
- **Art. 19, co. 2:** maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.
- **Art. 25 co. 1:** previsione di un **credito di imposta** a favore delle piccole imprese e delle microimprese che intraprendono – dalla data di entrata in vigore della legge n. 131 (20 settembre 2025) – una nuova attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età.
- **Art. 25, co. 2:** maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.
- **Art. 26, co. 1:** previsione di uno **sgravio contributivo** per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei **datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato** che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di **lavoro agile** in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

- **Art. 27 co. 1:** previsione di un **credito di imposta** a favore delle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'**acquisto** o la **ristrutturazione edilizia** dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

2.3 Effetti per i Comuni che non risulteranno più presenti nell'elenco dei comuni montani

Di seguito si riporta una lista di disposizioni– previsti dalla legge n. 131 del 2025 – a cui non avranno accesso i **Comuni** che **non** risulteranno **più** presenti nell'elenco dei comuni **montani** di cui al primo DPCM (art. 2, co. 1).

- **Art. 3, co. 1:** **non** verranno considerati nelle priorità e nelle direttive per le zone montane individuate dalla Strategia per la montagna italiana.
- **Art. 9, co. 1:** i **tribunali** siti nelle zone montane definite disagiate cioè con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento **non** potranno beneficiare delle speciali procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche.
- **Art. 10, co. 1:** le **università** e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni **non** montani **non** potranno stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.
- **Art. 12, co. 1:** **non** saranno destinatari delle apposite **linee guida** per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei **sistemi agro-silvo-pastorali montani**, per la promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, per l'utilizzo energetico e termico del legno e per l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
- **Art. 19, co. 7:** i comuni **non** montani e le loro forme associative **non** potranno **affidare lavori pubblici** (per importi inferiori a determinati importi) di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi a particolari categorie di soggetti.
- **Art. 20, co. 1:** i comuni **non** montani **non** rientreranno tra i territori per i quali un apposito tavolo tecnico dovrà individuare misure volte ad

agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali.

- **Art. 29:** non beneficeranno del **contributo *una tantum*** per **ogni figlio nato o adottato** e iscritto all'anagrafe di un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Si precisa inoltre che:

- l'esclusione nell'elenco non rileva, tuttavia, ai fini della **ripartizione** della quota del **FOSMIT** di competenza delle Regioni e degli enti locali. La norma fa infatti espressamente salva l'**autonomia delle Regioni** nella definizione delle modalità di assegnazione degli stanziamenti e, quindi, nell'individuazione dei comuni beneficiari, in quanto la norma richiama espressamente l'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, che prevede, tra le finalità del Fondo, l'adozione di misure di sostegno a favore dei comuni non solo montani, ma anche parzialmente montani (**art. 4, co. 3**).
- le **scuole** dei comuni non montani **non** sono **definite** “**scuole di montagna**”. Tuttavia, alla luce dei più recenti interventi normativi in materia - anche in ambito PNRR – continuano ad essere applicate le misure in materia di ridimensionamento scolastico e di deroga al numero minimo di alunni per classe a prescindere dall'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, anche tenuto conto del **ruolo delle regioni nella dislocazione delle autonomie scolastiche** sul territorio (**art. 7, co. 1**).

3. IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER L'ANNUALITÀ 2025

Per quanto riguarda la **ripartizione** del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (**FOSMIT**) relativamente all'annualità **2025**, si segnala che nella riunione del **5 febbraio 2026** la **Conferenza Unificata** ha **sancito** il seguente **accordo**:

1. In sede di ripartizione per l'anno 2025 degli stanziamenti del FOSMIT destinati agli **interventi di competenza delle regioni e degli enti locali**, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il Governo si impegna ad **applicare** una **ponderazione differenziata** dei criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di classificazione dei comuni montani, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, al fine di valorizzare le realtà con più spiccate caratteristiche di montanità.
2. In sede di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025 - nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Regioni nella definizione delle modalità di assegnazione degli stanziamenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131 - **le medesime Regioni si impegnano a tenere conto delle esigenze dei comuni compresi nell'elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952, ma che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione** ai sensi del citato articolo 2 regolamento di classificazione dei comuni montani.
3. Fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani.
4. Fino all'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131³, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali

³ L'articolo 2, comma 4, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. I successivi commi 5 e 6 disciplinano le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.

disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che nel ripartire le risorse **FOSMIT** destinate agli interventi di competenza delle Regioni per le annualità **2023** e **2024** i relativi **decreti ministeriali** hanno fatto riferimento a **due criteri** di ripartizione:

- una quota già utilizzata per la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna secondo i criteri (coefficienti percentuali) stabiliti dalla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021;
- una quota finalizzata alle regioni con più spiccate caratteristiche di montanità.

Questa seconda quota è ripartita utilizzando gli specifici coefficienti di ripartizione montani600 come indicata nel documento ISTAT “Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (dicembre 2012)”, paragrafo 2.4 - con l'introduzione di un indicatore geomorfologico e di un indicatore socio-economico “di accessibilità”.

In tali decreti, all'articolo 3, comma 4, si precisa che per l'individuazione dell'indicatore geomorfologico sono individuati, per ogni Regione, il numero dei comuni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche (comuni *montani600*):

a) almeno il 35% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m. e almeno il 30% del territorio con una pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline (“aree lacustri” di cui all'allegato A) [criterio relativo alla pendenza];

b) almeno il 70% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine s.l.m., al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline (“aree lacustri” di cui all'allegato A) [criterio relativo all'altimetria].

Il comma 5 precisa che l'indicatore geomorfologico consiste nel rapporto tra il numero dei comuni montani600 su base regionale, individuati ai sensi del comma 4, e il numero complessivo dei comuni montani600 a livello nazionale.

